

REGOLAMENTO GENERALE DI LIBERA
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
ROMA, 16 novembre 2019

Art. 1 – ADESIONE A LIBERA (artt.7-8 statuto)

Le modalità di adesione a Libera sono quelle stabilite dallo statuto.

Il referente territoriale può farsi supportare nell'attività di tesseramento da altre persone facenti parte del coordinamento o presidio.

Al fine di rendere più semplice l'adesione, è data la possibilità di utilizzare la procedura on line sia per i soggetti collettivi che per i soci persone fisiche.

I soggetti collettivi possono usare il form on line per inoltrare la Domanda di adesione a Libera.

I soggetti collettivi dovranno allegare alla domanda: una copia dello Statuto, o di altro documento che ne descriva la natura giuridica e l'attività svolta dal richiedente, la ricevuta del pagamento della quota associativa, l'indicazione di un proprio rappresentante nelle assemblee, nazionale, provinciale e regionale. Come richiesto dallo Statuto, la Domanda di adesione deve includere la dichiarazione di riconoscere ed accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Ufficio di Presidenza si esprime sulla Domanda di adesione entro 60 gg dalla presentazione della stessa ed effettua l'iscrizione nel libro dei Soci.

L'eventuale sostituzione del rappresentante dell'associazione nella Assemblea nazionale va comunicata all'Ufficio di Presidenza e ai Referenti Regionali e provinciali di riferimento.

I soggetti singoli possono, oltre alla richiesta Domanda di adesione presso i coordinamenti territoriali come previsto dallo Statuto, inoltrare la Domanda di adesione on line. In caso di approvazione della Domanda, entro 30 giorni verrà inviata la tessera, in caso di rigetto si applica quanto previsto dallo Statuto all'art. 8.

ART. 2 – CANDIDATURE ED ELEZIONI

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli territoriali, hanno luogo ogni 3 anni nel corso della relativa assemblea (nazionale o territoriale).

Ogni coordinamento e ogni presidio, negli ultimi sei mesi di mandato, inizia una attività di confronto e approfondimento per preparare l'assemblea elettiva. A tal fine, sei mesi prima della scadenza del mandato i referenti regionali, provinciali e di presidio daranno comunicazione a tutti gli iscritti relativamente all'avvio di questo percorso.

Nel caso di candidatura a referente regionale, ogni socio può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata per iscritto, all'Ufficio di presidenza 60 giorni prima della scadenza del mandato.

Nel caso di candidatura a referente provinciale, ogni socio può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata per iscritto, all'Ufficio di presidenza e al referente regionale, 60 giorni prima della scadenza del mandato.

L'Ufficio di presidenza si esprime sulle candidature entro 30 giorni dalla scadenza del mandato. Nel caso di candidatura a referente provinciale, il parere dell'Ufficio di presidenza tiene conto del parere del referente regionale.

Nel caso di candidatura a referente di Presidio, ogni socio può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata per iscritto, al referente regionale e provinciale, 60 giorni prima della scadenza del mandato. I referenti regionali e provinciali si esprimono sulla candidatura entro 15 giorni dalla scadenza del mandato e informano l'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza può esprimersi entro 15 giorni sulla candidatura avallata dai referenti regionale e provinciale.

Colui che assume un incarico di rappresentanza in un partito politico, ovvero si candida e/o viene eletto ad incarichi istituzionali a livello municipale, comunale, provinciale e/o metropolitana, regionale, nazionale o europea, se ricopre una carica sociale nell'Associazione Libera decade dal mandato associativo.

Il candidato in campagna elettorale non può utilizzare in modo strumentale riferimenti al proprio operato all'interno dell'Associazione Libera.

ART. 3 – CANDIDATURE ED ELEZIONE REFERENTI DELLA MEMORIA

I referenti regionali della memoria vengono eletti tenuto conto delle specificità del territorio e del numero dei familiari di vittime innocenti presenti.

I referenti regionali della memoria vengono eletti dall'assemblea regionale su proposta di una assemblea dei familiari, soci di Libera, del livello territoriale individuato e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza.

L'elezione del referente provinciale della memoria è determinata in base alla presenza di un congruo numero di familiari iscritti a Libera che la renda necessaria, su proposta del referente regionale della memoria e sentito l'Ufficio di presidenza. Il referente provinciale della memoria ha funzioni, nel territorio di appartenenza, di coordinamento delle attività inerenti la tematica della memoria.

I referenti regionali della memoria e, laddove eletti, i referenti provinciali partecipano insieme ai Referenti provinciali e regionali di Libera alla definizione e all'approvazione del Patto di presidio.

La candidatura e l'elezione dei referenti della memoria seguono quanto già previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 4 – UTILIZZO LOGHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI DI LIBERA

Con l'esclusione dei Coordinamenti provinciali, regionali e dei presidi regolarmente costituiti, l'utilizzo in qualunque sede e per qualunque motivo del logo, del nome e di ogni altro carattere

distintivo dell'Associazione Libera è strettamente vincolato dall'ottenimento (documentato) di esplicito parere positivo da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Le singole Associazioni non possono utilizzare il logo di Libera sul proprio materiale informativo/istituzionale.

Libera non concede patrocini.

La mancata osservanza alle regole sopra scritte, determinerà l'immediata decadenza del rapporto con Libera.

Libera si riserva ogni azione civile e penale a tutela e contro ogni abuso del proprio logo.

ART. 5 – ESCLUSIONE DA SOCIO-

I casi di esclusione del socio, così come disciplinato dall'art. 10 dello Statuto, sono:

- a) inadempienza agli obblighi associativi;
- b) assunzione di comportamenti incompatibili e/o incoerenti con le finalità ed i valori di "Libera".

Ed inoltre tutti i comportamenti che possono arrecare pregiudizio o danno all'immagine dell'Associazione o al conseguimento degli obiettivi sociali.

A titolo indicativo e non esaustivo si indicano le seguenti fattispecie:

- 1) utilizzo improprio o non autorizzato del nome dell'Associazione;
- 2) comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'Associazione;
- 3) inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- 4) uso illegittimo delle cose dell'Associazione;
- 5) mancata esecuzione del versamento della quota associativa annuale;
- 6) utilizzo a titolo personale di somme di pertinenza dell'Associazione;
- 7) eventuali provvedimenti di interdizione o inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- 8) eventuali procedimenti penali o di natura disciplinari, anche se non definiti con sentenza, per gravi reati che ledono le finalità statutarie dell'Associazione e sono in contrasto con l'etica della responsabilità.

ART. 6 – COMMISSIONI

Libera può dotarsi di Commissioni consultive permanenti o di gruppi di lavoro tematici anche a termine, su proposta e diretta responsabilità dell'Ufficio di Presidenza.

Funzioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro

Le Commissioni e i Gruppi di lavoro sono istituiti dall'Ufficio di Presidenza al fine di fornire pareri, studi o elementi di valutazione su qualsiasi materia di rilievo diretto o indiretto con le finalità di Libera, così come indicate nell'art. 3 dello Statuto vigente.

Le Commissioni ed i Gruppi di lavoro non possono avere alcuna rilevanza esterna. Spetterà eventualmente all'Ufficio di Presidenza deliberare la pubblicazione, la stampa o la divulgazione di elaborati e scritti ove saranno indicati, quali estensori, i componenti la Commissione.

Tutte le spese per il funzionamento e le prestazioni per le Commissioni ed i Gruppi di lavoro sono a carico di Libera, purché preventivamente autorizzate dall'Ufficio di Presidenza.

Numero e competenza

Il numero delle Commissioni, il numero dei membri, nonché le materie di competenza sono determinate dall'Ufficio di Presidenza in base alle esigenze.

Durata

Le Commissioni e i Gruppi di lavoro durano in carica sino all'esaurimento del compito affidato e comunque, sino a quando l'Ufficio di Presidenza che li ha nominati rimane in carica.

Composizione delle Commissioni di Studio e dei Gruppi di lavoro.

I componenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, dei quali possono far parte anche non iscritti a Libera, sono nominati dall'Ufficio di Presidenza.

Lo stesso Ufficio di Presidenza può nominare uno o più componenti l'Ufficio di Presidenza a farne parte e designa il Presidente della Commissione o del Gruppo di lavoro.

Il Segretario viene nominato dai componenti delle Commissioni o dei Gruppi di lavoro, così come l'eventuale Vice- Presidente.

Compiti del Presidente della Commissione o del Gruppo di lavoro

Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione o del Gruppo di lavoro e pertanto:

- a. formula, di concerto con l'Ufficio di Presidenza un piano generale dei lavori;
- b. procede alla formazione di sottocommissioni o gruppi di lavoro indicandone la composizione, il responsabile ed il segretario e formula il calendario annuale delle riunioni;
- c. presiede le riunioni, dirige la discussione e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
- d. sottoscrive, unitamente al Segretario della Commissione o del Gruppo di lavoro, il verbale delle riunioni e ogni altro documento, parere o elaborato;
- e. cura la redazione dell'elaborato finale dei lavori della Commissione o del Gruppo di lavoro, delegando al riguardo sotto la sua responsabilità anche altri componenti;

Compiti del Segretario della Commissione o del Gruppo di lavoro

Sono compiti del Segretario:

1. la redazione e la sottoscrizione del verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, deve essere consegnato tassativamente entro venti giorni all'Ufficio di Presidenza;
2. la raccolta delle firme sui fogli di presenza che, a sua cura, debbono essere consegnati al termine delle riunioni all'Ufficio di Presidenza;
3. in caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal componente della commissione più giovane.

ART. 7 – AMICI SOSTENITORI

Possono avanzare Richiesta di ammissione, per essere riconosciuti Amici Sostenitori, i soggetti collettivi indicati all'art.11 dello Statuto.

I Consorzi, che rispettano i requisiti previsti dallo Statuto, possono avanzare la Richiesta di ammissione solo nel caso in cui tutti i loro soci siano a loro volta già Amici Sostenitori, o Soci, di Libera.

Gli Amici Sostenitori sono coloro che, anche se non in possesso dei requisiti per essere ammessi in qualità di Soci, intendono comunque essere coinvolti nelle attività di Libera, dare il loro contributo al raggiungimento della sua Mission attraverso:

- una forma di appoggio formale a Libera,
- il sostegno alle campagne di Libera,
- il supporto economico a Libera attraverso il versamento del Contributo di ammissione annuo;
- la realizzazione e condivisione di iniziative ed attività culturali, educative, informative di sensibilizzazione sui temi e le finalità di Libera.

La Richiesta va presentata all'Ufficio di Presidenza corredata dallo Statuto del soggetto richiedente, dal versamento del Contributo di ammissione, e dall'impegno ad operare in coerenza con i principi e i valori di Libera.

Al fine di rendere più snella la presentazione della Richiesta, è data la possibilità di utilizzare una procedura on line.

L'Ufficio di Presidenza si esprime sulla Richiesta entro 60 gg, sentito il parere del referente territoriale di Libera in cui opera l'aspirante Amico Sostenitore.

Gli Amici Sostenitori sono invitati sempre nelle Assemblee ed alle iniziative di Libera a livello nazionale e territoriale.